



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

ORD. N. 036
Prot. n. vedi a lato

Zogno, 6 dicembre 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE ALL'APERTO, NEL PERIODO NATALIZIO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Preso atto che in data 24/11/2021 si è svolta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sull'andamento del contagio da Covid-19 in provincia di Bergamo.

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie è prevedibile un incremento considerevole di persone, rispetto alla situazione di normalità, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Atteso che la situazione come sopra descritta è prevedibile in particolare nelle vie interessate da eventi, manifestazioni e mercato settimanale.

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto ed allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Zogno, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;



- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

a partire da martedì 7 DICEMBRE 2021 e fino a venerdì 31 DICEMBRE 2021 nelle aree interessate da:

- mercato settimanale
- eventi e manifestazioni

è obbligatorio indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone.

DISPONE

che:

- la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Zogno e sul sito internet del Comune di Zogno www.comune.zogno.bg.it;
- copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: Prefettura e Questura di Bergamo, al Comando Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Locale di Zogno.

Il Corpo di Polizia Locale di Zogno e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.



IL SINDACO
(Selina O. Fedi)

Selina O. Fedi